



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 06.07.2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sei** del mese di **luglio** alle ore **16.10** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 7312 in data 25.06.2015, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - VESPOLI LUCA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Assente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	12 - MILANO GIUSEPPE	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - COCCORULLO MANUELA	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente		
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente		
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente		
8 - MANDARA ANNA	Presente		
9 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente		

- Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri
- Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri
- Presenti: n. 12 (dodici)
- Assenti: n. 1 (uno: Mascolo Francesco Paolo)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*Allegato A*) alla presente;

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 703 della legge 27.12.2013, n. 147 ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU contenuta nel decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e nel decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-*bis*, ultimo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2014: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012;

DATO ATTO che l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dopo l'approvazione della legge 27.12.2013, n. 147, dispone, tra l'altro, quanto segue:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;



- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;



DATO ATTO, altresì, che per previsione dell'articolo 9, comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, il Comune di Positano considera direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che i commi 6 e 7, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 recitano quanto segue:

6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;*

7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;*

VISTO l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 che prescrive quanto segue:

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota (TASI) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

VISTA la deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquote per l'anno 2015." la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale è stato previsto di confermare, in riferimento all'anno 2015, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze e per gli immobili diversi dall'abitazione principale, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 707, lett. d) della legge 27.12.2013, n. 147, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147 con il quale si dispone che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;



CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 380 della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla lettera a) che è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- alla lettera f) che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- alla lettera g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Aliquote e detrazione per l'anno 2014. Approvazione." con la quale sono state approvate, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2014 è stato previsto, altresì, per l'anno 2014, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere alla conferma, per l'anno 2015, delle aliquote dell'imposta municipale propria e della detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze applicate nell'anno 2014 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2014;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;


DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 115 del 20.05.2015 ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 prevede, tra l'altro, che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;



VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*Alligato A*);

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Il Consigliere Luca Vespoli annuncia il voto contrario per i motivi espressi in precedenza;

Il Sindaco rileva che nonostante il Comune contribuisca allo Stato per euro un milione e trecentomila circa, di questi solo euro diciannovemila ritornano al Comune per i quali ritiene più giusto trovare una copertura per regalarli.

ESAUTITA la discussione si procede con la votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 12 Assenti n. 1 (uno: Mascolo Francesco Paolo)

Votanti n. 12 (dodici)

Voti favorevoli n. 9 (nove)

Voti contrari n. 3 (tre: Vespoli Luca, Coccorullo Manuela e Milano Giuseppe)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di confermare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate nell'anno 2014 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2014, che di seguito si riportano:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di confermare, altresì, per l'anno 2015, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147, non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
5. di dare atto, altresì, che risultano assoggettati all'aliquota dello 0,96 per cento anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali l'articolo 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto che, per l'anno 2015, dovrà essere versata in favore dello Stato l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre è dovuta al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dello 0,96 per cento e l'imposta riservata allo Stato;
6. di prendere atto del rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 in funzione di quanto disposto dalla presente deliberazione e dalla deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquote per l'anno 2015." la cui approvazione è iscritta all'ordine del



giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale è stato previsto di confermare, per l'anno 2015, l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le fattispecie imponibili;

7. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 12 Assenti n. 1 (uno: Mascolo Francesco Paolo)

Votanti n. 12 (dodici)

Voti favorevoli n. 9 (nove)

Voti contrari n. 3 (tre: Vespoli Luca, Coccorullo Manuela e Milano Giuseppe)

Astenuti 0, (zero)

DELIBERA

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Conferma aliquote e detrazione per l'anno 2015.

IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 703 della legge 27.12.2013, n. 147 ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU contenuta nel decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e nel decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2014: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012;

DATO ATTO che l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dopo l'approvazione della legge 27.12.2013, n. 147, dispone, tra l'altro, quanto segue:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO, altresì, che per previsione dell'articolo 9, comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, il Comune di Positano considera direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base

imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che i commi 6 e 7, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 recitano quanto segue:

6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;*

7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;*

VISTO l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 che prescrive quanto segue:

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota (TASI) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

VISTA la deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTATO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquote per l'anno 2015." la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale è stato previsto di confermare, in riferimento all'anno 2015, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze e per gli immobili diversi dall'abitazione principale, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 707, lett. d) della legge 27.12.2013, n. 147, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147 con il quale si dispone che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 380 della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla lettera a) che è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- alla lettera f) che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- alla lettera g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Aliquote e detrazione per l'anno 2014. Approvazione." con la quale sono state approvate, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2014 è stato previsto, altresì, per l'anno 2014, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere alla conferma, per l'anno 2015, delle aliquote dell'imposta municipale propria e della detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze applicate nell'anno 2014 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2014;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 115 del 20.05.2015 ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 prevede, tra l'altro, che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di confermare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate nell'anno 2014 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2014, che di seguito si riportano:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di confermare, altresì, per l'anno 2015, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147, non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
5. di dare atto, altresì, che risultano assoggettati all'aliquota dello 0,96 per cento anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali l'articolo 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto che, per l'anno 2015, dovrà essere versata in favore dello Stato l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre è dovuta al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dello 0,96 per cento e l'imposta riservata allo Stato;
6. di prendere atto del rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 in funzione di quanto disposto dalla presente deliberazione e dalla deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma

azzeramento aliquote per l'anno 2015." la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale è stato previsto di confermare, per l'anno 2015, l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le fattispecie imponibili;

7. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;



**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il 02 luglio 2015






IL SINDACO
Michele De Lucia



Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Il 02 luglio 2015

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
dott. Gianpiero Cicalese







Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 30.07.2015 con il numero ~~.....~~⁷⁴¹ di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 30.07.2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Angelo Vito Marrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06.07.2015, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 30.07.2015

IL RESPONSABILE VICARIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Gianpiero Cicalese

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, lì 30 luglio 2015

IL RESPONSABILE VICARIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA

